

Protocollo Operativo tutela minorile



Tra
**TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI L'AQUILA**



e
**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
DELLA REGIONE ABRUZZO**

e
AMBITI TERRITORIALI



Protocollo Operativo tutela minorile

*Tra
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila
Via Acquasanta, 1 - L'Aquila*

*e
Ordine Assistenti Sociali della Regione Abruzzo*

*e
Ambiti territoriali*

PREMESSO

che il protocollo operativo determina gli obiettivi da raggiungere, i riferimenti legislativi e le disposizioni a cui attenersi, stabilisce inoltre le specifiche competenze e responsabilità, nonché le regole e i procedimenti, al fine di dare omogeneità agli interventi professionali;

che l'Ordine degli Assistenti Sociali è l'ente esponente della professione, che garantisce la rappresentanza della stessa, ne esprime i pareri su questioni che interessano la professione, ne tutela l'esercizio a garanzia dei cittadini e degli stessi organismi pubblici e privati che li impiegano e ne utilizzano le prestazioni;

che la legge 23 marzo 1993, n. 84 istitutiva dell'ordinamento della professione di assistente sociale stabilisce le funzioni e le finalità della professione;
che le stesse funzioni e finalità sono ulteriormente specificate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;

che l'Assistente Sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative;

che Il D.P.R. 616/1977 stabilisce che la funzione assistenziale sono di competenza comunale e non più statale, pertanto i Tribunali per i Minorenni, nei procedimenti civili ed amministrativi, devono avvalersi dei servizi sociali di tali enti locali;

che l'ente territoriale per la vicinanza con le persone e attraverso gli strumenti tecnici, ha la piena capacità di comprendere i bisogni e di elaborare le strategie di intervento anche avvalendosi delle risorse del territorio;

che il fine ultimo di codesto protocollo è quello di ribadire, quanto previsto dalle normative esistenti, relativamente ai diritti personalissimi del minore attraverso nuove forme di sostegno ed anche attraverso una vera e propria *pretesa di prestazioni* in suo favore, indispensabili per la sua dignitosa esistenza;

VISTO

la Legge 328/2000 quale "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

che la stessa legge chiarisce in via definitiva che le funzioni amministrative in materia di erogazione e gestione dei servizi sociali e dei servizi integrati, fanno capo agli enti locali (ente d'ambito sociale mono o pluricomunale);

CONSIDERATO

che in tema di tutela e diritti dei minori, lo Stato, le Regioni ed i Servizi non possono prescindere dai fondamentali principi sanciti dalla convenzione di New York del 1989 sui Diritti del Fanciullo, ratificata in Italia con la Legge 176/1991;

che le normative vigenti in materia di tutela del minore, traggono origine e fondamento dalla collaborazione fra Autorità Giudiziaria e Servizi Sociali;

che nella collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, l'attività dell'Assistente Sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale;

che nell'ottica del lavoro di rete, la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria fa carico non solo ai servizi sociali comunali, ma a tutti i servizi territoriali che lavorano con nuclei familiari con minori, ivi compresi i consultori, i centri di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze, le neuropsichiatrie infantili, ecc...;

che nelle stesse richieste di indagine del Tribunale per i Minorenni sarà contenuta l'autorizzazione al servizio sociale (da parte di codesta magistratura minorile) ad accedere alle informazioni delle competenti strutture sanitarie.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il **Tribunale per i Minorenni dell'Aquila**, nella persona della Presidente dott.ssa Vittoria Correa

e

Il **Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Abruzzo**, nella persona del Legale rappresentante, dott.ssa Maria Palleschi

e

I legali rappresentanti degli Ambiti Sociali di seguito menzionati:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ✓ Comune di Pescara | <i>Dott. Germano MARONE</i> |
| ✓ Comune di Teramo | <i>Dott. Alessandro GDALETA</i> |
| ✓ Comune di Chieti | <i>Dott. ssa Angela FALCONE</i> |
| ✓ Comune di L'Aquila | <i>Dott.ssa Patrizia DEL PRINCIPE</i> |
| ✓ Comunità Montana "Montagna di L'Aquila" | <i>Dott. Paolo PIZZONE</i> |
| ✓ Ambito 17 PELIGNA | <i>Dott. Mario DI PIERO</i> |
| ✓ Foro Alento Ambito 29 | <i>Dott.ssa Francesca DIODATI</i> |
| ✓ Comunità Montana Sirentina | <i>Dott. Luigi FASCIANI</i> |
| ✓ Comunità Montana "Montagna Marsicana" | <i>Dott. Donato RIZIO</i> |
| ✓ Ambito Tordino 1 | <i>Dott.ssa Antonietta SPINOZZI</i> |

sottoscrivono il presente Protocollo Operativo:

ART. 1

Collaborazione tra Autorità Giudiziaria e Servizi Sociali:

E' ferma volontà, delle parti firmatarie del presente Protocollo, assicurare la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, proteggerli e difenderli creando procedure e metodologie di intervento che siano costantemente ispirate alla loro salvaguardia;

inoltre le Parti condividono la necessità di lavorare in collaborazione con strutture territoriali che hanno competenza sia in ambito sociale sia sanitario e comunque in grado di stabilire competenze e spazi di intervento chiari e definiti.

ART.2

Compiti del Servizio Sociale

Le funzioni del Servizio Sociale sono indipendenti dall'esistenza di un intervento giudiziario in atto, in quanto esiste un mandato "ope legis" che ne legittima l'intervento in ambito minorile;

ai servizi compete la funzione di prevenzione e di promozione finalizzata a favorire un fisiologico ed armonico percorso di crescita dell'identità personale e sociale del soggetto in età evolutiva;

agli stessi spetta anche l'attivazione di un intervento su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria e l'attività di valutazione e monitoraggio delle situazioni su mandato delle autorità giudiziaria minorile, non può essere disgiunta dalla concreta attuazione e gestione dei progetti di aiuto e di sostegno delle situazioni di disagio;

istituire, nel campo della tutela minorile, la costituzione di equipe integrate e formate da operatori di diversa professionalità e con competenze specialistiche attraverso protocolli d'intesa istituzionali, che ne definiscano compiti e funzioni.

ART.3

Tribunale per i Minorenni -richiesta indagine sociale -

I contenuti e i requisiti dell'indagine sociale sono diversi a seconda del procedimento in corso dinanzi all'autorità giudiziaria;

l'intervento più frequente dei servizi sociali è quello relativo alla potestà genitoriale (ex art. 330/333 e 336 Cod. civ.) che si colloca a cavallo tra l'assolvimento dei compiti propri dei servizi di protezione del minore e la collaborazione con il Tribunale per i Minorenni per le ipotesi di cui all'art. 333 cod. civ. necessariamente su impulso del Tribunale per i Minorenni nelle ipotesi di cui all'art. 330 cod. civ.;

altro punto cruciale è rappresentato dalla collaborazione tra il Tribunale per i Minorenni e i Servizi, qualora siano in atto procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della potestà da parte dei genitori naturali non coniugati (art. 317 bis cod. civ.) o se coniugati e con pendenti procedimenti di separazione e/o divorzio, ove in atto procedimenti per la decadenza della potestà (art. 330 cod. civ.);

altra cooperazione è prevista tra i Servizi, l'Autorità Giudiziaria e il Tribunale Ordinario relativamente ai procedimenti di separazione (art. 155 cod. civ.) e divorzio (art.6 L. 898/70) quando è richiesto l'intervento per profili problematici nell'esercizio della potestà genitoriale;

le norme stabiliscono che nella decisione relativa all'affidamento dei figli, il giudice debba tener conto in via esclusiva dell'"interesse morale e materiale della prole";

il coinvolgimento del servizio sociale diventa necessario al fine di esplorare ed osservare l'ambiente familiare, per verificare la sussistenza di indicatori di pregiudizio e/o di risorse personali e familiari, mettendo in evidenza le dinamiche relazionali ed i modelli operativi interni, per individuare quale possa essere l'ipotesi d'intervento da implementare a tutela del minore e del suo nucleo di appartenenza (progetto d'aiuto);

a livello tecnico-operativo l'indagine sociale, da espletare possibilmente entro tre mesi o nel più breve tempo possibile, dalla richiesta di indagine da parte del Tribunale per i Minorenni, salvo diverse richieste urgenti, dovrà contemplare una relazione dettagliata del contesto ambientale e avrà cura di perseguire obiettivi specifici in modo tale da poter valutare le relazioni familiari tra genitori e figli e fra i genitori e la famiglia d'origine, mettendo in connessione la storia familiare attraverso l'osservazione dell'interazione e del dialogo tra i soggetti interessati; l'indagine analizzerà la presenza o meno di risorse o di possibili rischi, o danni relativi alla crescita psicologica dei figli come persone. Dovrà inoltre rilevare la presenza della rete familiare e l'eventuale rete dei servizi da attivare a favore del nucleo familiare;

infine avrà carattere informativo relativamente alla presenza di risorse o di rischi generazionali con un'attenta osservazione dell'interazione tra i soggetti medesimi;

nel corso dell'indagine, l'assistente sociale potrà accedere alle informazioni contenute nei fascicoli in possesso del Tribunale per i Minorenni.

ART.4

Strumenti operativi professionali specifici

Si precisa che per poter condurre tale indagine occorre utilizzare gli strumenti operativi professionali specifici, ovvero:

- ✓ Colloqui: quanti necessari al progetto di intervento.
- ✓ Almeno una visita domiciliare (con un'osservazione partecipata dell'operatore per cogliere la quotidianità del nucleo familiare, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni familiari).

ART.5

Stesura relazione sociale - traccia orientativa

Traccia orientativa relativa alla stesura della prima indagine sociale richiesta dal Tribunale per i Minorenni relativamente alla situazione di vita del minore;

1. **Storia e caratteristiche individuali dei genitori e della coppia genitoriale**
 - ✓ Informazioni sulla famiglia d'origine
 - ✓ Profilo dei genitori
 - ✓ Formazione della coppia ed eventuali eventi critici della vita di coppia
 - ✓ Struttura della famiglia
 - ✓ Relazioni affettive con la propria famiglia di origine e altre figure parentali significative
 - ✓ Stato attuale dei rapporti
2. **Eventuale matrimonio-convivenza-separazione-divorzio**
 - ✓ Date di riferimento
 - ✓ Cambiamenti significativi nella vita dei coniugi/conviventi/separati/divorziati e con la famiglia estesa
3. **Organizzazione attuale della vita della coppia genitoriale**
 - ✓ Residenza abituale
 - ✓ Attività lavorativa e orari di lavoro
 - ✓ Interessi culturali e sociali coltivati in comune e utilizzo del tempo libero
 - ✓ Suddivisione dei ruoli e condivisione delle scelte e dei progetti educativi relativi ai figli

4. Situazione di vita del minore

- ✓ Attività scolastica (incontro insegnanti previa richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico per avere elementi di valutazione circa la frequenza, eventuale abbandono scolastico, rapporto del minore con il gruppo dei pari, con gli insegnanti, e più in generale il rendimento scolastico ed eventuali azioni di supporto per il sostegno didattico)
- ✓ Attività extra-scolastiche (attività sportive, ricreative e/o ludiche etc)
- ✓ Eventuali comportamenti o condotte a rischio di devianza adottate dal minore;
- ✓ Relazione madre-figlio e padre-figlio ed eventuali fratelli e famiglia allargata;
- ✓ Eventuale valutazione da parte dello psicologo/psicoterapeuta dei servizi territoriali;

Alla fine dell'indagine sociale, qualora non siano state costituite le equipe integrate, se l'assistente sociale ritiene opportuno approfondire aspetti della personalità e/o psicopatologici del nucleo familiare, si avvarrà della collaborazione dei servizi territoriali competenti.

ART.6

Valutazione finale

Valutazione complessiva del caso, presentazione del progetto di intervento, proposte operative, obiettivi condivisi con il T.M.

Si precisa che le relazioni di aggiornamento, richieste solitamente dal T. M., devono contenere elementi relativi al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed evidenziare eventuali cambiamenti o criticità.

ART.7

L'affidamento al Servizio Sociale e archiviazione pratica

Il provvedimento di affidamento del minore al servizio sociale, disposto dal Tribunale per i Minorenni, determina una compressione della potestà genitoriale, quindi il servizio sociale ha facoltà di intervenire nelle decisioni da prendere sui minori laddove i genitori non siano stati collaboranti, informando di ciò lo stesso Tribunale.

Con riferimento, invece, ai provvedimenti di archiviazione relativi ai procedimenti dell'Autorità Giudiziaria, il servizio sociale non deve più intervenire, ma provvederà a monitorare il caso secondo le proprie competenze amministrative e segnalerà eventuali situazioni di pregiudizio alla Procura presso il T.M.

L'Aquila, 27 febbraio 2012

Letto e sottoscritto:

Il Presidente Tribunale per i Minorenni di L'Aquila
Dott.ssa Vittoria CORREA

Il Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali
Dott.ssa Maria PALLESCI

Il Responsabile delle Politiche Sociali del Comune di Pescara
Dott. Germano MARONE

Il Vicesegretario Generale del Comune di Teramo
Dott. Alessandro GDALETA

Il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Chieti
Dott. ssa Angela FALCONE

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Politiche Psicoeducative,
Diritto allo studio, Politiche della Casa del Comune di L'Aquila
Dott.ssa Patrizia DEL PRINCIPE

Il Commissario della Comunità Montana "Montagna di L'Aquila"
Dott. Paolo PIZZONE

Il Responsabile dei Servizi Sociali dell'Ambito 17 Peligna
Dott. Mario DI PIERO

Il Direttore del Foro Alento Ambito 29
Dott.ssa Francesca DIODATI

Il Presidente della Comunità Montana Sirentina
Dott. Luigi FASCIANI

Il Responsabile della Comunità Montana "Montagna Marsicana"
Dott. Donato RIZIO

Il Presidente dell'Ambito Sociale Tordino 1
Dott.ssa Maria Livia BOMPADRE

